
Circolare di studio n. 4/2016

Periodo 16-31 Marzo

STUDIO GAETANI

Bene a sapersi	3
Chi può presentare il modello 730	3
La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del “bonus mobili”	4
Cedolare secca: regole e opportunità	5
Dichiarazione Iva 2016 - Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nel 2015.....	7
Regime forfetario e verifica del limite di reddito di lavoro dipendente e assimilato	8
Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nei cosiddetti “Condomini minimi”	9
Indici e dati	11
Coefficienti di rivalutazione del TFR	11
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	13
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	13
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	14
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di gennaio 2016.....	15
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di gennaio 2016	17
Dossier Casi	19
Unica pertinenza dell’abitazione principale di contribuenti proprietari di due distinti appartamenti.....	19
Deducibilità degli interessi passivi in caso di acquisto immobili da locare	21

Bene a sapersi

Chi può presentare il modello 730

Per l'adempimento dichiarativo per l'anno 2015, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2016 risultano essere:

- i pensionati;
- i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale;
- le persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come a titolo meramente indicativo:
 - le integrazioni salariali;
 - le indennità di mobilità;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- le persone impegnate in lavori socialmente utili;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, tenendo presente che hanno la possibilità di rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e, ovviamente, se si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare l'operazione di conguaglio;
- il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che hanno la possibilità di rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta;
 - a un Caf-dipendenti;
 - a un professionista abilitato;se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2015 al mese di giugno dell'anno 2016;
- i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e, ovviamente, conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare l'operazione di conguaglio, presentando il modello 730:
 - a un Caf-dipendenti;
 - o:
 - a un professionista abilitato;
- i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Tali contribuenti, inoltre, hanno la possibilità di procedere a presentare il modello 730 sia "precompilato", sia "ordinario", anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare l'operazione di

conguaglio.

Ne deriva, di conseguenza, che nel caso in cui venga utilizzato:

- *il modello 730 senza sostituto precompilato*, lo stesso deve necessariamente risultare presentato:
 - direttamente all’Agenzia delle entrate;
oppure, in alternativa:
 - a un Caf;
 - o:
 - a un professionista abilitato;
- *il modello 730 senza sostituto ordinario*, il medesimo deve essere presentato:
 - a un Caf;
 - o:
 - a un professionista abilitato.

In entrambe le predette ipotesi, nelle *informazioni inerenti al contribuente* è necessario:

– annotare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”;

e:

– barrare la casella “*Mod. 730 dipendenti senza sostituto*”, nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Se dall’adempimento dichiarativo in argomento emerge:

- *un credito d’imposta*, il rimborso costituirà oggetto di specifica erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle entrate;
- un debito d’imposta, il pagamento deve necessariamente essere eseguito utilizzando il modello F24.

La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del “bonus mobili”

Sull’agevolazione fiscale del cosiddetto “bonus mobili” si rileva una particolare apertura da parte dell’Agenzia delle entrate.

Infatti, è stata riconosciuta nella circolare 2 marzo 2016, n. 3, la possibilità di fruire del suddetto bonus anche in caso di sostituzione della caldaia.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che, in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, risulta affermato:

- *nelle istruzioni ministeriali*, che: “*ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici*”;
- *nel paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E del 2013*, che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir, ammessi alla detrazione attualmente nella misura del 50%, costituiscono presupposto per l’accesso al cosiddetto “*bonus mobili*”, se si configurino, quanto meno, come interventi di “*manutenzione straordinaria*” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative;
- *nel paragrafo 5.1 della circolare n. 11/E del 2014*, che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, è necessario valutare la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “*tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituircne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla*